MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 13-bis

Disposizioni fiscali per l'industria fonografica

All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta". La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Capo	III — Misure in materia di investimenti e in materia di sport
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-in-favore-degli-enti/art-13-bis-disposizioni-fiscali-per-l-industria-fonografica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it